



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2010

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	11
Testo dell'Accordo facente fede	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - 1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da 15 articoli.

L'articolo 1 enuncia il principio base della collaborazione: le Parti daranno attuazione al presente documento negoziale nel rispetto prioritario delle rispettive leggi nazionali e degli impegni internazionali.

L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

sicurezza e politica di difesa;
supporti logistici per la difesa;
formazione militare;

esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*;

servizi di medicina militare;

storia militare;

sport militare;

partecipazione a corsi, seminari, conferenze, tavole rotonde;

svolgimento di esercitazioni militari;

visite reciproche;

scambi culturali e sportivi;

supporto alle iniziative commerciali del settore difesa.

L'articolo 5 approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio di materiali d'armamento, dei quali viene data definizione.

L'articolo 6 contempla la collaborazione per il materiale della difesa. Tale disposizione costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali d'armamento.

L'articolo 7 prevede la mutua assistenza per le committenze.

L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari delle attività di cooperazione derivanti dall'Accordo.

L'articolo 9 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione. La liquidazione del danno, in ogni caso, è rimessa ad un accordo delle Parti.

L'articolo 10 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli impegni assunti in campo internazionale. In particolare, si riconosce la giurisdizione dello Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel suo territorio e pu-

niti secondo la sua legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato di origine per i reati contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Infine, qualora lo Stato ospitante preveda trattamenti contrari ai principi fondamentali del Paese ospitato, le persone coinvolte potranno essere tutelate attraverso delle apposite intese, che tengano conto dei diversi principi fondamentali che governano i due Stati.

L'articolo 11 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nel-

l'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.

L'articolo 12 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite negoziati bilaterali.

L'articolo 13 disciplina le modalità per apportare emendamenti, revisionare il testo, approvare protocolli attuativi.

L'articolo 14 prevede la durata illimitata dell'Accordo e pertanto regola le modalità di recesso.

L'articolo 15 regola l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti l'articolo 8 dell'Accordo disciplina attività istituzionali già svolte dal Ministero della difesa e che hanno trovato copertura, a legislazione vigente, sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 1170 «Spese per la cooperazione», P.G. 2 «Ratifica ed esecuzione accordi settore difesa».

Si tratta di attività della medesima tipologia e di pari impegno che, pertanto, continuano a trovare copertura sullo stesso capitolo di bilancio.

Inoltre, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che eventuali ulteriori spese (ad esempio, per la partecipazione ad esercitazioni militari e ai corsi di formazione militare e di istruzione, per l'eventuale scambio di visite ufficiali e la partecipazione ai progetti ed alle attività di assistenza tecnica in materia di equipaggiamenti e sistemi di difesa) saranno accolte solo previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

A) Necessità dell'intervento normativo

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo internazionale che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Brasile nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il recepimento nel quadro normativo nazionale del documento in questione dovrà rispondere al dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale, per quei trattati che sono di natura politica e importano modificazioni di leggi.

Il testo:

si colloca, come detto in premessa, nell'ambito della politica governativa volta a sviluppare la cooperazione tra l'apparato militare italiano e le strutture di difesa di altri Paesi;

prevede, in particolare, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incidendo in questo modo sulla legge penale nazionale (articoli 7, 8 e 9 del codice penale).

Al riguardo, inoltre, si soggiunge che l'Accordo in questione impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo solo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «*devolution*», in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della lettera *d*), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo del punto *B*). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono utilizzate definizioni normative e che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In materia di accordi con il Brasile, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello brasiliano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto *F*), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli scambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in poi chiamati le "Parti"):

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

Convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della Difesa contribuirà a rafforzare le relazioni tra le Parti;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 Principi della Cooperazione

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse, sarà attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

ARTICOLO 2 Realizzazione della Cooperazione

1. Le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro congiunto allo scopo di coordinare le attività di cooperazione nel settore della Difesa fra le Parti.

2. Il gruppo di lavoro congiunto sarà costituito dai rappresentanti dei rispettivi Ministeri della Difesa e Ministeri degli Affari Esteri e, se del caso, di altre istituzioni d'interesse delle Parti.

3. Il luogo e la data degli incontri del gruppo di lavoro congiunto saranno decisi di comune accordo fra le Parti, nel rispetto degli altri meccanismi bilaterali esistenti.

ARTICOLO 3 Settori di Cooperazione

La cooperazione fra le Parti potrà includere, ma non essere limitata ai seguenti settori:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa;
- c. conoscenze ed esperienze acquisite durante le operazioni internazionali di peacekeeping;
- d. formazione e addestramento in campo militare;
- e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento causato da attività militari;
- f. servizi sanitari militari;
- g. storia militare;
- h. sport militari;
- i. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

ARTICOLO 4 Modalità di Cooperazione

La cooperazione fra le Parti, in materia di Difesa, può svilupparsi secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni a entità civili e militari;
- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. incontri fra le istituzioni della Difesa;
- d. scambio di personale a scopo addestrativo e formativo e di studenti appartenenti ad istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratico/addestrativi, di orientamento, seminari, conferenze, discussioni a tavole rotonde e simposi organizzati nell'ambito di materie civili e militari d'interesse per la Difesa e di comune accordo tra le Parti;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;

- g. visite di navi ed aerei militari;
- h. scambio di attività culturali e sportive;
- i. ogni altro settore militare che potrà essere considerato di reciproco interesse delle Parti.

ARTICOLO 5

Supporto ad Iniziative Commerciali

Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare l'applicazione di procedimenti, per quello che riguarda il controllo e le attività relative agli armamenti, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti e servizi e ad ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

ARTICOLO 6

Cooperazione nel campo dei Materiali della Difesa

1. Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze in campo tecnico;
- c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori decisi dalle Parti;
- d. approvvigionamento di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione e esportazione di materiale d'armamento. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Accordo e potrà essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, in base alle proprie leggi e normative nazionali.;
- e. supporto alle industrie di Difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari.

2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attività intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo e conformemente alle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

ARTICOLO 7**Impegni nel campo dei Materiali della Difesa**

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione delle attività da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte da questo Accordo e dai contratti firmati ai sensi dello stesso.

ARTICOLO 8**Aspetti Finanziari**

1. Se non concordato diversamente, ciascuna Parte risponderà delle proprie spese relative all'implementazione di questo Accordo, ivi comprese:
 - a. le spese di viaggio, salari, di assicurazione per salute e incidenti e ogni altra indennità dovuta al proprio personale in base alle regole nazionali;
 - b. spese mediche ed odontoiatriche nonché quelle derivanti dallo spostamento o evacuazione del proprio personale malato, ferito o defunto.
2. Senza recare pregiudizio alle clausole di cui al punto "b", la Parte Ospitante provvederà a fornire le cure di emergenza nelle strutture mediche presso le proprie Forze Armate, a ciascun membro della Parte Inviante che potrebbe richiedere assistenza medica durante l'implementazione delle attività di cooperazione bilaterale derivanti da tale Accordo, e, se necessario, presso altre strutture sanitarie, a patto che la Parte Inviante provveda alle relative spese.
3. Tutte le attività poste in essere nell'ambito del presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 9**Risarcimento Danni**

1. Ciascuna Parte rinuncerà a promuovere azioni civili nei confronti della Controparte o membro delle Forze Armate della Controparte a causa di danni commessi nell'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo.
2. Se un membro della Forze Armate o una Parte, causa, intenzionalmente o per colpa grave, una perdita o un danno a terze Parti, sarà responsabile di detta perdita o danno conformemente a quanto previsto dalle leggi della Parte ospitante.

3 Sulla base della legge interna della Parte Ospitante, le Parti indennizzeranno terze parti per perdite o danni causati da membri delle loro Forze Armate commessi durante l'esercizio di attività derivanti dal presente Accordo.

4. Se le Parti sono responsabili in solido di ogni perdita o danno causato durante o in connessione alle attività derivanti da questo Accordo, rimborseranno rispettivamente la relativa perdita o danno.

ARTICOLO 10

Giurisdizione Legale

1. Senza recare pregiudizio alla rispettiva legislazione interna e agli impegni internazionali le Autorità della Parte Ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato in relazione alle infrazioni commesse sul proprio territorio e punite in base alla legge vigente in quel territorio.

2. Tuttavia, nei casi qui di seguito elencati, le Autorità della Parte Inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della propria Forza Armata:

- a. infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni della Parte Inviante;
- b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse - intenzionalmente o per colpa - avvenute durante l'esecuzione ed in relazione con il servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione della Parte Ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali della Parte Inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

ARTICOLO 11

Sicurezza delle Informazioni Classificate

1. Tutte le informazioni classificate, i documenti o il materiale fornito o prodotto in connessione con il presente Accordo, saranno utilizzati, trasmessi, conservati, trattati e protetti in conformità agli Accordi bilaterali in vigore. Le informazioni e i materiali classificati saranno trasferiti solo attraverso i canali governativi ufficiali o attraverso canali approvati dalle Autorità di Sicurezza dei due Paesi.

2. Ciascuna Parte attribuirà a tutte le informazioni, ai documenti ed ai materiali classificati, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte Originatrice e prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché la classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte Originatrice.
3. Ai sensi del presente Accordo per:
- “informazione classificata” si intende qualsiasi conoscenza in ogni forma protetta secondo la legislazione e le regole in vigore nelle Parti, diffusa in relazione alle procedure nazionali e la cui non autorizzata divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile;
 - “documento classificato” si intende ogni informazione classificata sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, l’elaborazione di dati e nastri, carte, fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie effettuate con qualsiasi mezzo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche o video sotto qualsiasi forma;
 - “materiale classificato” si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura, armamento, contrassegnato da una classifica di sicurezza, prodotto o in fase di produzione, la cui conoscenza non autorizzata potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile.
4. Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza, come segue:

Repubblica Italiana	Corrispondenza in lingua inglese	Repubblica Federale del Brasile
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ULTRA SECRETO
SECRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO

5. Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio ai sensi del presente Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e conformemente alle finalità del presente Accordo.
6. Il trasferimento a terze Parti di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti per la Difesa, classificati e non, acquisiti nell’ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sarà soggetto al preventivo assenso scritto della Parte Originatrice.

7. Nel caso in cui le informazioni classificate verranno scambiate ai sensi di questo Accordo fra le Industrie e/o Agenzie oltre che fra i rispettivi Ministeri della Difesa saranno stabiliti accordi separati fra le competenti Autorità delle due Parti. Le misure di sicurezza menzionate in questo Accordo saranno anche applicate allo scambio di informazioni classificate nel corso delle negoziazioni contrattuali.

8. Le rispettive responsabilità e obblighi delle Parti riguardo gli accordi di sicurezza e la protezione di informazioni classificate, continueranno ad essere rispettati, nonostante la cessazione di questo Accordo, se non concordato diversamente tra le Parti.

ARTICOLO 12

Composizione delle Controversie

Ogni controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazione e negoziati fra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13

Protocolli Addizionali, Emendamenti, Revisione e Programmi

1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli Addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgono enti militari e civili conformemente a quanto previsto da questo Accordo.

2. I Protocolli Addizionali che verranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi di questo Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali.

3. I programmi di attuazione di questo Accordo o dei Protocolli Addizionali, saranno elaborati, sviluppati e implementati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federativa del Brasile, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile.

4. Questo Accordo potrà essere emendato o revisionato, di comune accordo, tramite scambio di Note fra le Parti, attraverso canali diplomatici.

5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le disposizioni di cui all'Articolo 15.

ARTICOLO 14 Validità e Cessazione

1. Questo Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti deciderà, in ogni momento, di denunciarlo.
2. La volontà di una delle due Parti di denunciare questo Accordo dovrà essere notificata alla Controparte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrrà effetti dopo novanta (90) giorni dalla ricezione della notifica dalla Controparte.
3. La cessazione di questo Accordo non inciderà sui programmi e sulle attività in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.


ARTICOLO 15 Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dopo la ricezione, tramite i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta di una Parte all'altra, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, l'11 Novembre, 2008, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL
BRASILE



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ON DEFENCE CO-OPERATION**

The Government of the Italian Republic

and

The Government of the Federative Republic of Brazil
(hereinafter referred to as the "Parties"),

Reaffirming its commitment to the principles and purposes of the UN Charter;

Desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;

Sharing the common understanding that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties;

Have agreed as follows:

Article 1
Co-operation Principles

The co-operation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of Defence.

Article 2
Co-operation Implementation

1. The Parties agree to establish a joint working group with the aim of coordinating the activities of co-operation in Defence matters between the Parties.
2. The joint working group shall consist of representatives from each Ministry of Defence and each Ministry of Foreign Affairs and, where appropriate, any other institutions that may be co-opted by the Parties.
3. The place and date for meetings of the joint working group shall be defined by common agreement between the Parties, without detriment to other existing bilateral mechanisms.

Article 3
Co-operation Fields

areas: Co-operation between the Parties may include, but is not limited to the following

- a) security and defence policy;
- b) research and development, logistic support, and acquisition of Defence products and services;
- c) knowledge and experiences acquired on completion of international peacekeeping operations;
- d) education and training in military field;
- e) environmental issues and pollution caused by military activities;
- f) military medical service;
- g) military history;
- h) military sport;
- i) other military fields that may be of mutual interest to both Parties.

Article 4
Co-operation Modalities

modalities: The co-operation between the Parties, on Defence matters, may take the following

- a) mutual visits by delegations to civil and military entities;
- b) exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c) meetings between Defence institutions;
- d) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;
- e) participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered in military and civil entities of Defence interest, by common agreement between the Parties;
- f) participation in military exercises;

- g) visits of military ships and aircrafts;
- h) exchange of cultural and sporting activities;
- i) any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

Article 5

Support to Commercial Initiatives

The Parties, with the aim of streamlining the application of procedures concerning the control and the activities related to armaments, agree to support commercial initiatives related to equipments and services and other areas in the Defence field of mutual interest for the Parties.

Article 6

Co-operation in the Field of Defence Material

1. Activities in the area of Defence industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:

- a) scientific research, test and design;
- b) exchange of experience in the technical sector;
- c) mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by Parties;
- d) procurement of military equipment within the frame of common programs and production ordered by one of the Parties, according to their domestic laws concerning import and export of armaments equipment. The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorized by the respective Governments, according to the respective national laws and regulations; and
- e) support to the Defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of military material production.

2. The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual activities outputs stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to International Agreements on the matter signed by the Parties.

Article 7

Commitments in the Field of Defence Material

The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment of activities by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

Article 8
Financial Matters

1. Unless otherwise stated, each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, including:

- a) travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations;
- b) medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

2. Without prejudice to the terms of item "b", above, the Host Party shall provide emergency treatment at medical facilities of its Armed Forces, to any personnel of the sending Party who may require medical assistance during the implementation of bilateral co-operation activities under this Agreement, and, if necessary, at other health care establishments, provided that the sending Party pays for these expenses.

3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the budgetary planning and availability of funds of the Parties.

Article 9
Liabilities

1. A Party shall not establish any civil action against the other Party or member of the Armed Forces of the other Party, as a result of damages caused in the execution of duties performed under this Agreement.

2. When a member of the Armed Forces of a Party, intentionally or due to gross negligence, causes loss or damage to a third party, the first-mentioned Party shall accept responsibility for such loss or damage, in accordance with the domestic laws of the host Party.

3. In the terms of the internal laws of the host Party, the Parties shall indemnify any third party against loss or damage caused by members of their Armed Forces in the execution of official duties under the terms of this Agreement.

4. If the Armed Forces of the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused to a third party, the Parties shall, solidarily, reimburse that Party.

Article 10
Legal Jurisdiction

1. Without prejudice to their respective domestic legislation and international commitments, the Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction on military and civilian hosted personnel as per the offenses carried out on its territory and punishable under the law in force in such a territory.
2. Nevertheless the authorities of the Sending Party have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their Armed Forces in the following cases:
 - a) when offences threaten the security or goods of the Sending Party;
 - b) when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.
3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Host Party envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct consultations and in compliance with their respective fundamental principles, shall reach an agreement to safeguard the concerned personnel.

Article 11
Security of Classified Information

1. All classified information, documents or material provided or generated in connection with this Agreement will be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with bilateral Agreements in force. Classified information and material will be transferred only through official government-to-government channels or channels approved by the Security Authorities of the two Countries.
2. Each Party shall afford all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.
3. Under this Agreement:
 - a) “Classified information” means any knowledge in any form, protected under the legislation and regulations in force in the Parties, disseminated in accordance with their national procedures, whose unauthorized disclosure could undermine security and interests of the Italian Republic and/or of the Federative Republic of Brazil.
 - b) “Classified document” means every classified information in any form, written or printed, including data processing and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form.

- c) "Classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection, which unauthorized knowledge could undermine security and interests of the Italian Republic and /or of the Federative Republic of Brazil.

4. The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic	Corresponding in English language	Federative Republic of Brazil
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ULTRA SECRETO
SECRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO

5. The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement.

6. The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this Agreement, shall be subject to prior written approval of the Originating Party.

7. Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the respective Ministries of Defence, separate arrangements shall be established by the relevant Authorities of the two Parties. The security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

8. The respective responsibilities and obligations of the Parties regarding security arrangements and the protection of classified information shall continue to apply notwithstanding the termination of the Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

Article 12 Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties through the diplomatic channels.

Article 13**Supplementary Protocols, Amendment, Revision and Programs**

1. With the consent of both Parties, supplementary Protocols may be agreed on specific areas of co-operation on Defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
2. Supplementary Protocols which will be negotiated between both Parties shall be elaborated according to the national procedures, and shall be restricted to the purposes of this Agreement and not interfere with the respective national legislations.
3. Implementation programmes that will give effect to this Agreement or its Supplementary Protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Federative Republic of Brazil, according to mutual interest, in close coordination with the Ministry of Foreign Affairs of both Parties, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 15.

Article 14**Duration and Termination**

1. This Agreement will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.
2. The termination by one Party shall be notified to the other Party in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programmes and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.


Article 15
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after the receipt of the last written notification of one Party to the other, through diplomatic channels, of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on November 11th, 2008, in two originals, both in Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

